

ACCORDO REGIONALE SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

Il giorno 2 maggio 2017 si sono incontrati presso la sede dell'EBRET in Via Ponte di Mezzo 56 Firenze:

La Cna Fita Toscana nelle persone di Franco Coppelli Presidente Regionale Cna Fita Toscana, Riccardo Masini Responsabile Cna Fita Toscana, Chiara Nencioni Responsabile Relazioni Sindacali Cna Toscana

La Confartigianato Trasporti nelle persone di Roberto Tegas Presidente di Confartigianato Trasporti, Marco Nannini Responsabile Confartigianato Trasporti Toscana e il Responsabile Relazioni Sindacali Confartigianato Imprese Toscana Fabrizio Fantappiè

La Casartigiani Toscana nella persona del Responsabile Carlo Menciacchi

La FILT-CGIL Regionale Toscana nella persona del Segretario Generale Gianfranco Conti e il Segretario Responsabile Trasporto merci e Logistica Gabrio Guidotti

La FIT-CISL Trasporti Toscana nella persona del Segretario Generale Stefano Boni e del Segretario Generale aggiunto Francesco Chiaravalli

La UILTrasporti Toscana nella persona del Segretario Generale Michele Panzieri il Segretario Regionale Lanfranco Ricci e Arnaldo Neri coordinatore Regionale


Premesso che

Le parti nel riconoscere la specificità del settore dell'autotrasporto e l'importanza che il comparto riveste nel suo complesso a livello regionale dal punto di vista economico, produttivo ed occupazionale, concordano nell'assegnare alle relazioni industriali e sindacali, alla contrattazione di secondo livello, nonché all'adozione di strumenti di bilateralità da tempo presenti nei rispettivi sistemi confederali, una funzione centrale per accrescere la competitività delle imprese, i diritti dei lavoratori, attraverso gli accordi sottoscritti tra le parti ed una maggiore comunicazione da tenersi nei posti di lavoro.

Si conferma che per le imprese aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente Protocollo la Bilateralità e il Fondo Nazionale di Assistenza Sanitaria Integrativa dell'Artigianato (San.Arti.) sono quelli previsti dagli accordi interconfederali sottoscritti da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claii, e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, in particolare l'Atto di indirizzo alla bilateralità del 30 giugno 2010 e gli accordi interconfederali istitutivi del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo del 30 novembre 2012, 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013, del 10 dicembre 2015 e del 18 gennaio 2016, nonché gli Accordi interconfederali del 21 settembre 2010 e del 28 febbraio 2013 relativamente all'assistenza sanitaria integrativa, così come disciplinato dal rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 1/8/2013.

In questo ambito le parti riconoscendo al sistema della bilateralità un elemento fortemente positivo per lo sviluppo delle imprese e il miglioramento delle condizioni dei lavoratori intendono adottare strumenti innovativi utili al consolidamento della stessa nel settore dell'autotrasporto merci in conto terzi.

In questo quadro di relazioni industriali, l'accordo l'Integrativo Regionale del Trasporto Merci e logistica della Toscana, sottoscritto in data 01/06/1981 e rinnovato nella sua parte economica in data 23/09/1989,



rimane in vigore per tutti gli effetti giuridici e di legge e sarà applicato ai lavoratori in tutti i suoi aspetti normativi e retributivi .

Tutto ciò premesso, ci conviene quanto segue

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle Imprese artigiane che abbiano sede legale in Toscana e ai dipendenti di imprese artigiane assunti in unità distaccate nella Regione Toscana, che applicano il CCNL Trasporto Merci e Logistica.

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti delle imprese non artigiane aderenti alle organizzazioni firmatarie il presente accordo che abbiano sede legale in Toscana e agli stessi dipendenti assunti in unità distaccate nella Regione Toscana, che applicano il CCNL Trasporto Merci e Logistica.

I modelli di forfetizzazione sull'orario di lavoro per le imprese con più di otto dipendenti saranno raggiunti su richiesta attraverso appositi accordi aziendali in applicazione di quanto disciplinato dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione in materia di forfetizzazione.

Art. 2 Decorrenza e durata

Il presente accordo avrà durata quadriennale con decorrenza a partire dal 01/06/2017 per le parti relative agli accordi di secondo livello e di forfetizzazione di cui all'art. 11 e 11 bis e dalle linee guida per la forfetizzazione, e si intende tacitamente rinnovato salvo formale disdetta di una delle parti da inviare almeno 4 mesi prima della scadenza.

Qualora a livello nazionale si giungesse alla stipula di accordi di pari o simile natura, le parti firmatarie del presente accordo si impegnano ad incontrarsi per valutare eventuali armonizzazioni.

Art. 3 Adesione EBNA/ EBRET /FSBA


L'adesione avverrà secondo quanto previsto dagli accordi vigenti in materia di adesione all'ente bilaterale delle imprese rientranti nel campo di applicazione dell'art.1 del presente accordo.

Art. 4 Fondo Speciale Autotrasporto

Con la sotto indicata integrazione dei versamenti previsti per l'adesione all' EBNA /FSBA, per le imprese interessate, le parti concordano di istituire un apposito fondo – denominato Fondo Speciale Autotrasporto e collocato presso EBRET – per il finanziamento di specifici interventi settoriali individuati successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, dall'Organismo paritetico di cui al successivo art. 8.

Le prestazioni finanziate dal Fondo saranno determinate in misura paritaria a beneficio di imprese e lavoratori dipendenti.

L'Organismo di cui all'art. 8, al fine di garantire in un criterio di economicità l'operatività del Fondo nonché le erogazioni delle prestazioni da esso finanziate, stipulerà con EBRET apposita intesa.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including several illegible signatures and the letters 'CN'.

La quota integrativa – da versarsi unitamente e con la stesse modalità della quota di adesione a EBNA/FSBA – dovuta fino al 31/12/2020 è pari a 120 euro annui a carico di ogni lavoratore dipendente, frazionata in quote mensili di 10,00 euro a dipendente per dodici mensilità;

A partire dal 01/01/2021 la quota da versare è pari a 180 euro annui per ogni lavoratore dipendente, frazionata in quote mensili di 15 euro a dipendente, ripartite per 10 euro a carico del dipendente e per 5 € a carico dell'impresa.

Le Parti si impegnano a incontrarsi non oltre il giugno 2020 al fine di determinare le prestazioni da erogare a partire dall'1/1/2021.

Le parti intendono procedere alla realizzazione di uno strumento in grado di intervenire secondo principi di mutualità attraverso l'erogazione di prestazioni di interesse specifico per il settore dell'autotrasporto, al fine di ottenere da un lato un abbattimento di costi fissi per le imprese e dei dipendenti, dall'altro di sostenere situazioni specifiche di carattere straordinario sempre nell'espletamento dell'attività del trasporto merci.

La contribuzione integrativa di cui al primo comma sarà esigibile a decorrere dal momento in cui saranno operative le convenzioni EBNA / EBRET / INPS.

Art. 5 Integrativo Regionale rimodulazione imprese artigiane aderenti sistemi di bilateralità

Le parti riconoscono nella contrattazione di secondo livello un valore da affermare, ritenendo indispensabile favorire nel breve / medio periodo un confronto tra le parti utile a promuovere percorsi e iniziative su tematiche tese al consolidamento delle imprese artigiane e le piccole e medie imprese dell'autotrasporto e al mantenimento e allo sviluppo dei livelli occupazionali dell'autotrasporto Toscano.

In particolare ai sensi di quanto previsto dalla parte Speciale Sezione Quarta – Artigiana del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione saranno affrontati congiuntamente i seguenti argomenti:

- Legalità e contrasto a forme di concorrenza sleale nel settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento all'utilizzo distorto dei distacchi transnazionali e del cabotaggio e al contrasto di infiltrazioni criminali e malavitosi
- Trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti e dei sub-appalti
- Congruità per i costi dell'esercizio di autotrasporto secondo i parametri individuati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

Tuttavia, riconoscendo lo sforzo economico che le imprese affronteranno per l'adesione ai sistemi di bilateralità e al fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo (FSBA) e SANARTI nonché, per l'applicazione del CCNL Trasporto Merci e Logistica, le parti concordano di rimodulare il valore dell'Integrativo Regionale riformulato nei seguenti valori, trasferiti in quota parte, per il mantenimento e lo sviluppo della Sezione Speciale dell'Autotrasporto.

A tale scopo le parti ritengono opportuno riconfermare i minimi tabellari e rimodulare le quote a livello Regionale derivanti dall'applicazione dell'integrativo nei seguenti valori:



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller signatures on the right. The initials 'CN' are visible at the bottom center.

Livelli	parametro	Minimo contrattuale conglobato	Integrativo Regionale Altri Art.1 comma 2	Integrativo Regionale Artigianato Art.1 comma 1 Fino a 8 dipendenti	Indennità Mensa
Q	169	€ 2.108,39	47,64	31,87	€ 4,11
1	159	€ 1.979,71	46,82	31,87	€ 4,11
2	146	€ 1.818,77	46,44	33,42	€ 4,11
3 S	132	€ 1.642,37	47,32	35,58	€ 4,11
3 S Junior	129	€ 1.605,04	47,15	35,58	€ 4,11
3	128	€ 1.598,78	47,72	36,80	€ 4,11
4	122	€ 1.520,42	47,45	36,15	€ 4,11
4 J	119	€ 1.446,31	46,47	36,29	€ 4,11
5	116	€ 1.416,67	44,88	34,94	€ 4,11
6	109	€ 1.323,17	44,96	35,33	€ 4,11
6 J	100	€ 1.217,56	44,94	34,74	€ 4,11

Fin

Man

Al *Alonso* *BR* *MA* *CR* *ST* *e.* *g*

• **Articolo 6 Orario di Lavoro personale viaggiante**

In applicazione da quanto previsto dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione con il presente accordo le parti intendono ottimizzare alcuni aspetti legati all'orario di lavoro del personale viaggiante per tutte le aziende che occupano fino ad 8 dipendenti, fornendo alle stesse la possibilità di avvalersi di due modalità, alternative tra loro, sulla base della propria organizzazione aziendale e tipologia di lavoro.

Le aziende che intendono aderire ad una delle seguenti modalità invieranno alla commissione bilaterale sull'autotrasporto di cui all'art. 8 , un'apposita richiesta (mod1), corredata di una serie di documenti utili alla determinazione e al riconoscimento della discontinuità e dell'estensione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art.11bis.

- Ultime due buste paga
- Regolarità vettore (portale automobilista)
- Relazione Iniziale Impresa (All.1)
- Adesione lavoratori (All.2)
- Eventuali ulteriori dati nel caso di approfondimento da parte della commissione in materia di orario di lavoro effettuato.

1) Accordo quadro Regionale senza determinazione dei valori

L'analisi positiva della situazione aziendale determinerà per l'impresa il riconoscimento della discontinuità dei lavoratori, dell'estensione dell'orario di lavoro a 58 ore settimanali e la clausola di decadenza di cui all'art.11 comma 9 del CCNL Trasporto Merci e Logistica attraverso l'invio di apposita comunicazione da parte della commissione Regionale (All.4 solo interno)

2) Accordo quadro Regionale con determinazione dei valori

Di seguito sono individuati alcuni modelli di forfetizzazione ai quali l'impresa potrà fare richiesta di adesione che prevedono a seconda della tipologia di inquadramento e di organizzazione aziendale modalità diverse per la determinazione del trattamento retributivo e il diverso regime di orario di lavoro del personale viaggiante

Sono comunque fatte salve eventuali condizioni di miglior favore applicate ai dipendenti rispetto all'applicazione dei suddetti modelli e accordi aziendali sottoscritti aziendaliamente antecedentemente la stipula del presente accordo .

I modelli di forfetizzazione che seguono sono altresì puramente indicativi e utilizzabili solo su base volontaria da parte dell'azienda, non si applicano evidentemente agli accordi in essere ne potranno essere presi a riferimento per eventuali rinnovi futuri di accordi aziendali scaduti.



Definizione	Tempi forfettizzati
Interruzioni alla guida art 7 CEE 561/06	45 min
Interruzione pasti per trasferte fino a 15 ore	1 ora
Interruzione pasti per trasferte superiori alle 15 ore	2 ore (un'ora per ciascun interruzione)
Tempi di disponibilità	1 ora
Attesa al carico e scarico	½ ora

Modulo A - Forfetizzazione straordinari e trasferte su impegno giornaliero :

L'impresa che intende adottare il modello "Impegno giornaliero" attribuirà giornalmente al lavoratore la relativa fascia di appartenenza secondo l'orario di inizio e di fine.
 Ai fini del calcolo dell'orario di lavoro non fanno parte del computo le ore di interruzione pasto e le interruzioni dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto qualora il veicolo utilizzato sia provvisto di cronotachigrafo.

Modulo B - Forfetizzazione straordinari e trasferte su orario effettivo settimanale :

L'impresa che intende adottare il modello "Orario settimanale Effettivo" settimanalmente attribuirà al lavoratore la relativa fascia di appartenenza calcolando le ore di lavoro escludendo dal computo i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.

Modulo C - Forfetizzazione straordinari e trasferte per raggio Km di percorrenza entro 80 km o 10000 km mese .

L'impresa che intende adottare il modello "Orario settimanale Effettivo per raggio o km di percorrenza" settimanalmente attribuirà al lavoratore la relativa fascia di appartenenza calcolando le ore di lavoro escludendo dal computo i periodi di interruzione dalla guida di cui all'art. 7 del regolamento CEE 561/06, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 234/07, i periodi di riposo di cui all'articolo 6 del medesimo decreto e i periodi di attesa per i divieti di circolazione con esclusione dei casi in cui tali periodi siano fruiti presso la residenza del lavoratore. In tali casi il lavoratore mobile ha diritto alla sola indennità di trasferta.

L'analisi positiva della situazione aziendale determinerà per l'impresa il riconoscimento della discontinuità dell'estensione dell'orario di lavoro a 58 ore settimanali e la clausola di decadenza di cui all'art.11 comma 9 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione attraverso l'invio di apposita comunicazione da parte della commissione Regionale (All.4 solo interno)

(Handwritten signatures and initials)

2.1 Moduli di Forfetizzazione per Autisti inquadrati 3° Super/ 3° Super Junior

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 bis del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spettano l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.

Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette - e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.

Modulo A: Forfetizzazione straordinari e trasferte su impegno giornaliero

Impegno giornaliero	Trasferta forfettizzata	Straordinario forfettizzato
Da 6 a 11	€ 23	0
da 12 a 13	€ 35	1/2 ora giornaliera
Da 13 a 15	€ 42	1 ora giornaliera
Impegno con pernottamento	€ 45	1ora giornaliera

Modulo B: Forfetizzazione straordinari e trasferte su orario effettivo settimanale

Orario settimanale Effettivo	Importi trasferte forfettizzate	Straordinario forfettizzato
Da 48 a 52 ore settimanali	€ 22	€ 2,40 giornaliera
Da 53 a 58 ore settimanali	€ 35	€ 7,20 giornaliera
Oltre le 58 ore settimanali	€ 43	€ 8 giornaliera

Modulo C: Forfetizzazione straordinari e trasferte per raggio entro Km 80 di percorrenza o 10000 km mese

Orario settimanale Effettivo	Importi trasferte forfettizzate	Straordinario forfettizzato
Da 48 a 50 ore settimanali	€ 21,40	€ 2,48 giornaliera
Da oltre le 50 ore a 54 ore settimanali	€ 32,15	€ 4,14 giornaliera
Oltre le 54 fino a 58 ore settimanali	€ 40	€ 6,59 giornaliera

2.2 Moduli di Forfetizzazione per Autisti inquadrati 3° livello

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore.

Ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette la durata media della settimana non può superare le 48 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali

Modulo A: Forfetizzazione straordinari e trasferte su impegno giornaliero

Impegno giornaliero	Trasferta forfettizzata	Straordinario forfettizzato
Da 6 a 12	€ 23	1 ora giornaliera
da 12 a 13	€ 35	1 ora e ½ giornaliera
Da 13 a 15 con	€ 42	2 ore giornaliera
Impegno con pernotto	€ 45	2 ore giornaliera

Modello B: Forfetizzazione straordinari e trasferte su orario effettivo settimanale

Orario settimanale Effettivo	Importi trasferte forfettizzate	Straordinario forfettizzato
Da 40 a 45 ore settimanali	€ 22	3 ore settimanale
Da 45 a 50 ore settimanali	€ 35	5 ore settimanali
Da 50 a 58 ore settimanali	€ 43	7 ore settimanali

2.3 Modulo di Forfetizzazione per Autisti inquadrati 4° livello

Per il personale viaggiante inquadrato nel livello 4°, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1, che prevede una durata dell'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, con il presente accordo ai sensi di quanto previsto dal CCNL art 11 quinquies si procede alla alla definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero verificando la sussistenza della prestazione lavorativa in regime di discontinuità, a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657.

Per tali lavoratori, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti e la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 44 ore settimanali.

Modulo A: Forfetizzazione straordinari e trasferte su impegno giornaliero

Nastro lavorativo giornaliero	Trasferta forfettizzata	Straordinario forfettizzato
Da 6 a 10	€ 22	0
da 11 a 13	€ 27	½ ora giornaliera
Oltre 13 ore	€ 34	1ora giornaliera

Premialità

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 quater del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione l'impresa potrà decidere su base volontaria di aderire anche al sistema premiale previsto inviando la documentazione indicata all'art.11 quater comma 3 del CCNL Trasporto Merci e Logistica

Le misure premiali che si applicano esclusivamente al personale viaggiante sono le seguenti:

a. Estensione della percentuale massima ammessa per il rapporto tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, passando dal 35% al 40%;

b. Introduzione del nuovo livello 3° Super Junior con il parametro contrattuale pari a 129 a cui si applica la disciplina, segnatamente in materia di orario di lavoro, di cui all'art. 11 bis del CCNL ; tale nuovo livello si applicherà per:

- le nuove assunzioni a tempo indeterminato ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante;

- il passaggio a tale livello dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo dai livelli 3° e 4°;

- la permanenza massima in tale livello è di 30 mesi; al termine di tale periodo avverrà il passaggio in automatico al 3° livello super; qualora la scadenza del 30° mese avvenga nel corso del mese, il passaggio decorrerà con il 1° giorno del mese successivo;

- per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla disciplina del personale viaggiante ed in particolare a quella del livello 3° Super (a titolo esemplificativo e non esaustivo, percentuali dell'apprendistato, ferie, permessi, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, etc.);

c. alle imprese di cui al comma 2 dell'art 11 quater del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, gli incrementi delle indennità di trasferta, così come definiti nell'ambito del presente rinnovo contrattuale, si considerano automaticamente assorbiti nei valori delle forfetizzazioni delle trasferte contenute negli accordi aziendali.

A fronte dei punti 1 e 2 del presente articolo le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, unitariamente, entro 30 giorni dalla conclusione positiva degli accordi sopra richiamati avranno la possibilità in un quadro di corrette e stabili relazioni sindacali di promuovere assemblee con i lavoratori interessati per l'illustrazione degli stessi.

Si precisa che tali assemblee saranno concordate con le aziende e le organizzazioni datoriali secondo le esigenze e le compatibilità aziendali.

Articolo 7 Disposizioni Finali

Le imprese che intendono aderire ai modelli di forfetizzazione degli straordinari e delle trasferte dovranno essere in regola con i versamenti all'EBRET e al fondo "Sezione Speciale Autotrasporto"

Articolo 8 Organismo Bilaterale Regionale dell'Autotrasporto


Al fine di monitorare l'andamento del presente accordo, di assicurare la gestione del predetto Fondo Speciale Autotrasporto nonché per la verifica delle adesioni ai sistemi di forfetizzazione le Parti concordano di istituire l'Organismo Bilaterale Regionale dell'Autotrasporto.


Tale Organismo è composto, in maniera paritetica, dai Sottoscrittori del presente accordo, e precisamente da n. 6 membri effettivi, ognuno espressione rispettivamente della Segreteria Regionale di ciascuna delle Organizzazioni firmatarie, nonché da n. 6 membri supplenti, anch'essi espressione delle rispettive Segreterie Regionali, e comunque rappresentativi dell'autotrasporto. Le cariche all'interno del detto organismo sono esclusivamente a titolo gratuito né daranno comunque diritto a compensi e/o gettoni di presenza."

Nell'arco dell'anno 2017 si concorda che l'Organismo deliberi in merito alle prestazioni da erogare in favore dei lavoratori e delle imprese aderenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo :
Cqc carta del conducente, Recupero punti patente, Rinnovo ADR, Assistenza legale sui verbali CDS, Sospensione del lavoro a seguito sospensione patente integrazione , Pernottamento e vitto in caso di guasto del mezzo, Visite mediche, DVR, RSOO corso di aggiornamento, primo soccorso, incendio, formazione lavoratori, sicurezza.

Firenze 2 febbraio, 2017


Cna Fita Toscana


Confartigianato Trasporti Toscana


Casartigiani Toscana


Fit CGIL Toscana


Fit Cisl Toscana


Uil Trasporti Toscana



COMUNICAZIONE INIZIALE AL DIPENDENTE REGIME D'ORARIO DISCONTINUO

Gentile Dipendente

Considerato che nella Sua attività il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione, in ragione dei vincoli di organizzazione derivante dalla tipologia dei trasporti e che pertanto la sua attività può essere considerata discontinua ai sensi dell'articolo 11 bis del CCNL "Logistica, Trasporto merci e Spedizione" del 26 gennaio 2011, le comunico che la nostra azienda, esercente l'attività di autotrasporto merci per c/t, sulla base di quanto previsto dall'art. 11 bis comma 2 (del CCNL) e dell' accordo regionale _____, procederà a chiedere la registrazione come impresa che può usufruire di quanto previsto (dal CCNL), in merito all'orario di lavoro del personale viaggiante.

Attraverso questa procedura, il suo orario di lavoro settimanale sarà il seguente:

"Durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali".

Accanto alla nostra lettera Lei troverà una specifica informativa redatta dall'Organismo Bilaterale Regionale dell'Autotrasporto, cui inoltreremo la nostra domanda di registrazione.

Attraverso una successiva comunicazione Le signaleremo quanto ci perverrà dalla stessa struttura.

TESTO REDATTO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ACCORDO REGIONALE _____

DATA

Per accettazione

Firma Dipendente



Allegato 3

**COMUNICAZIONE FINALE AL DIPENDENTE SULLA CONCLUSIONE DELLA
PROCEDURA IN REGIME DI ORARIO DISCONTINUO**

Gentile Dipendente

La informiamo che la procedura indicata all'interno dell'accordo Regionale del _____ si è conclusa positivamente e pertanto il nuovo regime di orario, ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 234/07, sarà il seguente:

Durata media settimanale di 58 ore e durata massima settimanale che può essere estesa a 61 ore solo se in un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite delle 58 ore settimanali.


Tale informativa esaurisce per la parte specifica gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 8 D. Lgs. 234/07.

Le ricordiamo inoltre ai sensi di quanto previsto dall'art.11 comma 9 del CCNL Trasporto merci e logistica che il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per il lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dall'accordo Regionale, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti.

La Sv dovrà apporre specifica firma in calce alla presente comunicazione per conoscenza \ accettazione.

DATA

Firma Dipendente



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right, a signature in the middle left, and several smaller signatures at the bottom.

All.4

**Comunicazione dell'Organismo Bilaterale Regionale dell'Autotrasporto
all'impresa sull'esito della procedura sull'orario discontinuo**

Spett.le Impresa

A seguito della sua richiesta relativa all'applicazione dell'art. 6 dell'Accordo regionale del ___/___/___ relativo al riconoscimento dell'orario discontinuo in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 e 11. Bis del CCNL Trasporto Merci e Logistica le comunichiamo che la procedura di verifica si è conclusa positivamente.

Le comunichiamo pertanto che nei prossimi 30 gg. le OO.SS di intesa con le organizzazioni datoriali potranno contattare il personale dipendente per eventualmente promuovere iniziative, al fine di mettere a conoscenza in modo più compiuto il contenuto dell'accordo.

Al fine di rendere efficace la sua richiesta sarà nostra premura depositare il nominativo della Sua azienda e dei dipendenti che hanno sottoscritto l'accordo presso la rispettiva DTL di appartenenza, invitandola a farci pervenire quanto prima il Mod. 3 firmato.

Firenze, ___/___/___

dell'Organismo Bilaterale Regionale Autotrasporto



A collection of approximately 12 handwritten signatures in black and blue ink, arranged in two rows. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the members of the Organismo Bilaterale Regionale Autotrasporto.